



Prot. 114

Napoli, 12 maggio 2014

Alla Giunta Regionale della Campania Dr. Filippo Diasco Direttore generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali NAPOLI

Al Commissario straordinario del Consorzio Aurunco di Bonifica Sessa Aurunca (CE)

Al Presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano Piedimonte Matese (CE)

Al Presidente del Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei NAPOLI

> Al Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Ufita Grottaminarda (AV)

Al Presidente del Consorzio di Bonifica Destra Sele SALERNO

Al Presidente del Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra del Sele Capaccio Scalo (SA)

> Al Presidente del Consorzio di Bonifica Velia Prignano Cilento (SA)

Al Presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Sala Consilina (SA)





p.c. alla Regione Campania Assessore all'Agricoltura On.le Daniela Nugnes NAPOLI

OGGETTO: Legge 27.07.2000 n. 212: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti".

Abbiamo ricevuto dai Consorzi ns. associati copia della nota n. 289612 del 28.4.2014 di codesta Direzione Generale con la quale i Consorzi di Bonifica della Campania sono stati invitati a "prestare particolare cautela e massima cura alla procedura di applicazione del potere impositivo, nel particolare caso in cui la cartella di pagamento del tributo non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento".

Intendiamo esprimere il nostro più convinto apprezzamento nei confronti della preziosa azione di assistenza che codesta Direzione Generale ha voluto intraprendere a favore dei Consorzi di Bonifica, particolarmente colpiti in questa Regione da un dilagante contenzioso tributario che in alcuni casi minaccia di compromettere seriamente la stessa tenuta dei bilanci consortili.

Si è rilevato che nella maggior parte dei casi i ricorsi della contribuenza si appuntano sulla pretesa mancanza di beneficio idraulico "diretto e specifico" prodotto dalle opere di bonifica e sulla equivoca e malintesa confusione tra contributo di bonifica (art. 12 l.r.4/2003) e contributo di collettamento (art. 13).

Non mancano tuttavia i casi in cui la resistenza dei Consorzi nelle Commissioni Tributarie è indebolita da carenze procedurali e da un deficit di informazioni al contribuente che vanno necessariamente e tempestivamente emendati.

E' per ciò che l'iniziativa regionale, che tende a favorire la più corretta esplicitazione, negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, dei motivi della pretesa tributaria, assume grande rilevanza.

Per questo motivo, al solo fine di fornire un utile contributo alla rimozione delle sopracitate carenze, intendiamo rappresentare nel seguito, anche a nome dei Consorzi di Bonifica ns associati del Bacino Inferiore del Volturno, della Paludi di Napoli e Volla, del Sarno, il modello procedurale messo a punto con la collaborazione di Campania Bonifiche srl per la riscossione bonaria e coattiva dei contributi consortili.





1. Avviso di pagamento bonario

Sulla base dell'approvazione del ruolo annuale vengono emessi gli avvisi bonari di pagamento, ai quali è allegato il bollettino di c.c.p. da utilizzare per il versamento del tributo.

L'avviso bonario è inviato per posta ordinaria, in modo da minimizzare, a vantaggio del contribuente fedele, la spesa di spedizione.

Sulla base di questa prima emissione, la quota riscossa del ruolo arriva, a seconda del Consorzio, fino al 75%.

L'avviso di pagamento reca già tutte le informazioni necessarie per l'individuazione univoca dei cespiti cui è riferito il contributo, per la determinazione del suo ammontare e per la definizione delle modalità di pagamento.

In conseguenza di recenti pronunciamenti di Cassazione, che rendono impugnabile qualsiasi atto o comunicazione finalizzata alla riscossione del contributo, si è provveduto a espungere dal testo la dichiarazione, prima utilizzata da molti Consorzi di Bonifica, di non ammissibilità del ricorso tributario all'avviso di pagamento bonario.

2. AVN

A tutti i contribuenti che nei termini stabiliti dall'avviso bonario non provvedono al versamento dovuto, la richiesta di pagamento è reiterata nella forma dell'AVN, ossia dell'avviso notificato dal concessionario per la riscossione.

In detto avviso vanno ripetute tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dei cespiti assoggettati a contributo, per la determinazione dell'ammontare del contributo e per la definizione delle modalità di pagamento, con esplicito riferimento al piano di classifica vigente e ai suoi estremi di approvazione, nonché le informazioni sulle modalità di ricorso avverso la richiesta.

Ovviamente non è sufficiente il mero rinvio al precedente avviso bonario, a meno che lo stesso non sia stato spedito con raccomandata AR.

Con l'AVN il contribuente viene informato che, in mancanza dell'integrale pagamento dell'importo dovuto nei termini stabiliti, il Consorzio procederà senza ulteriore comunicazione a effettuare la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 e s.m.

3. Ingiunzione di pagamento

Ai contribuenti che non hanno pagato sulla base dell'AVN viene notificato (a cura del responsabile del procedimento di emissione e notificazione del





Concessionario alla riscossione) l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 e s.m.

Detta ingiunzione specifica l'ammontare del debito (al lordo delle spese postali e di notifica già anticipate dal Consorzio), indica i termini e le modalità di pagamento e di impugnazione e specifica, con riferimento al precedente AVN, gli importi dovuti per ciascun cespite e per ciascuna annualità.

IL PRESIDENTE ing. Alfonso De Nardo